



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 07 del 27/02/2026

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 derivante da sentenza n. 492/2024 emessa dal Giudice del Tribunale Civile di Sciacca, in favore della Sig.ra Mangiaracina Maria Rita e dell'Avvocato Francesco Graffeo procuratore antistatario nel procedimento civile R.G.C.C. n. 703/2021, nel contenzioso con il Comune di Ribera.

L'anno duemilaventisei il giorno ventisette del mese di Febbraio, alle ore 20,00 in Ribera, nella sala consiliare di questo Comune, a seguito di regolare invito diramato ai sensi delle vigenti norme, in seduta di prosecuzione per mancanza di numero legale, si è riunito oggi in seduta ordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1	ANGILERI MARIA GRAZIA	X		9	MICELI ROSALIA		X
2	CIANCIMINO GIUSEPPE	X		10	MULE' ALFREDO	X	
3	CIBELLA CALOGERO	X		11	MULE' ENZA		X
4	COSTA VINCENZO	X		12	MULE' FEDERICA	X	
5	DI CARO GIOVANNI	X		13	QUARTARARO MARIA	X	
6	GANDUSCIO ELISA		X	14	SIRAGUSA PIETRO	X	
7	INGLESE NICOLA	X		15	TORTORICI GIOVANNI		X
8	LIBERTO AURORA		X	16	TORTORICI SALVATORE		X

Assume la Presidenza Maria Grazia Angileri, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca.

Constatata la presenza di numero 10 Consiglieri su 16 assegnati a questo Comune, risultano assenti i Consiglieri Ganduscio, Liberto, Miceli, Mulè E. Tortorici G., Tortorici S., si è riconosciuto a termine dell'art. 21 della L.R. n° 26 del 01/09/1993, essere legale il numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata.

Si dà atto che sono presenti alla seduta per la G.C.: Il Sindaco, Avv. Matteo Ruvolo, gli Assessori, Leonardo Augello, Giuseppe Maria Sgrò.

Svolgono le funzioni di scrutatori nominati dal Presidente i Signori Consiglieri: Cibella, Quartararo, Siragusa.

Proposta di deliberazione consiliare allegata

Il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto specificato e dà la parola al Segretario Generale, Dott. Leonardo Misuraca, il quale illustra la proposta.

Il Consigliere Costa nella qualità di Componente della 2^a Commissione Consiliare comunica che la 2^a Commissione ha espresso parere favorevole alla proposta.

Il Presidente poichè non ci sono interventi pone ai voti la proposta avente ad oggetto:

“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 derivante da sentenza n. 492/2024 emessa dal Giudice del Tribunale Civile di Sciacca, in favore della Sig.ra Mangiaracina Maria Rita e dell'Avvocato Francesco Graffeo procuratore antistatario nel procedimento civile R.G.C.C. n. 703/2021, nel contenzioso con il Comune di Ribera. “

Effettuata la votazione per alzata e seduta e fatto il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti 10

Favorevoli 10

Il Consiglio approva con 10 voti favorevoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Constatato l'esito della votazione;

D E L I B E R A

di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con tutti i suoi elementi costitutivi, quali premesse, narrativa, motivazione e dispositivo, e che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Il Presidente chiede di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Consiglieri presenti 10

Favorevoli 10

Il Consiglio approva con 10 voti favorevoli.



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
1° SETTORE – Affari Generali
Ufficio Legale

Inserita nella deliberazione di C.C.

SETTORE 1°

N.

DEL

Oggetto:	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 derivante da sentenza n. 492/2024 emessa dal Giudice del Tribunale Civile di Sciacca, in favore della Sig.ra Mangiaracina Maria Rita e dell'Avvocato Francesco Graffeo procuratore antistatario nel procedimento civile R.G.C.C. n. 703/2021, nel contenzioso con il Comune di Ribera.
-----------------	--

Premesso che:

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione, è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del consiglio comunale;

- l'art 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/00 prevede il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- Considerato, altresì, che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

- Vista la Pec acquisita al prot. gen. n. 1990/2026, nella quale l'Avv. Francesco Graffeo allega la richiesta del pagamento delle somme spettanti liquidate in sentenza n. 492/2024 così distinte:

- ▶ € 16.775,74 per sorte capitale, in favore della Sig.ra Mangiaracina Maria Rita;

- ▶ € 2.861,50 per spese legali;

- Vista la notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 della sentenza n. 492/2024 e del decreto di liquidazione CTU n. 4635/2024, acquisita al prot. gen. n. 2378 il 05/02/2026, con la quale l'Avv. Francesco Graffeo allega contestualmente la fattura pro-forma n. 1 del 04/02/2026, nonché C.I. e Cod. Fisc. della propria assistita;

- Atteso che il Giudice del Tribunale di Sciacca, nel procedimento civile promosso dalla Sig.ra Mangiaracina Maria Rita, per risarcimento danni da insidia, con sentenza n. 492/2024, procedimento RG n. 703/2021, ha condannato il Comune di Ribera, in persona del Sindaco pro-tempore al pagamento di :

► € 16.775,74, di cui euro 15.360,00 a titolo di ristoro per il danno non patrimoniale patito, euro 154,97 a titolo di ristoro del danno patrimoniale, ulteriori €. 1.260,77 a titolo di interessi compensativi (al tasso legale, sul capitale devalutato alla data del sinistro e rivalutato di anno in anno), oltre interessi legali dalla decisione al saldo, in favore della ricorrente;

► € 2.681,50 per spese di lite, di cui € 2.417,50 per compensi, oltre RSG, CPA e IVA se dovuta, ed € 264,00 per spese vive, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Francesco Graffeo;

► € 500,00 per onorario, comprensivo di eventuali acconti già concessi, oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti, in favore del CTU medico - legale Dott. Baldassare Segreto, giusto Decreto di liquidazione in atti;

- Verificato che l'importo complessivo di €. 17.257,36 da corrispondere alla Sig.ra Mangiaracina Maria Rita, è costituito dalla somma della spesa a titolo di ristoro per il danno patrimoniale e non patrimoniale, degli interessi compensativi e degli interessi legali, i quali, come statuito in sentenza, decorrono dal 09/10/2024 (data della sentenza) fino al 10/03/2026 (data presunta dell'effettivo pagamento);

- Verificato che, dalla ricerca effettuata dal personale presso il protocollo dalla data della sentenza alla data della notificazione dell'avvocato di controparte, non risulta pervenuta alcuna notifica.

- Considerato che:

- la notificazione della sentenza è avvenuta oltre i termini di cui agli artt. 326 e 327 c.p.c. e che, essendo decorso il termine lungo dalla pubblicazione, la sentenza è passata in giudicato ed è ormai non più impugnabile;

- ai sensi dell'art. 1282 c.c., i crediti di somme di denaro producono interessi di pieno diritto dal momento in cui diventano certi, liquidi ed esigibili, la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione ha chiarito che la sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro rende il credito esigibile dalla data della sua pubblicazione, con conseguente decorrenza degli interessi legali da tale momento e sino all'effettivo saldo (Cass. civ., Sez. III, 20 gennaio 2016, n. 806 conferma che gli interessi decorrono dalla pubblicazione della sentenza che liquida il credito; Cass. civ., Sez. III, 22 febbraio 2018, n. 4310 ribadisce la distinzione tra effetto sostanziale (decorrenza interessi) e rilevanza processuale della notificazione; Cass. civ., Sez. III, 16 ottobre 2019, n. 26286 puntualizza che la notificazione tardiva non posticipa la maturazione degli interessi legali; Cass. civ., Sez. III, 12 maggio 2021, n. 13132 conferma che l'obbligazione diventa esigibile e produttiva di interessi dalla data della pubblicazione.

Pertanto, l'obbligazione accertata in sentenza è produttiva di interessi legali a decorrere dalla data della pubblicazione della sentenza stessa e fino all'effettivo saldo.

- Considerato che la somma di € 3.155,34, da corrispondere al procuratore antistatario Avv. Francesco Graffeo, è comprensiva di IVA e CPA, nonché delle spese forfettarie nella misura del 15%;

- Dato atto che la spesa relativa alla CTU è stata liquidata al Dott. Baldassare Segreto con Determinazione Dirigenziale n. 438 del 03/06/2025, giusta quietanza di pagamento in atti;

- Ritenuto pertanto necessario proporre al Consiglio Comunale di procedere, ai sensi del su citato art. 194, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, al riconoscimento del debito fuori bilancio per la somma pari ad € 17.257,36 compreso gli interessi legali, in favore della Sig.ra Mangiaracina Maria Rita e per la somma pari ad € 3.155,34 incluso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e spese vive, in favore del procuratore antistatario Avv. Francesco Graffeo, derivante da Sentenza n. 492/2024 emessa dal Giudice del Tribunale Civile di Sciacca nel procedimento n. 703/2021 R.G., nel contenzioso con il Comune di Ribera, come dal seguente prospetto:

► danno	€ 16.775,74+
interessi legali dal 09/10/2024 al 10/03/2026	€ <u>481,62=</u>
	€ 17.257,36

► Spese di lite	€ 2.417,50+
Spese generali	€ 362,63+
Cassa Avvocati	€ 111,21+
Spese vive	€ <u>264,00=</u>
	€ 3.155,34

- Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n. 142 recepiti dall'art. 1, comma 1, lett i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i;
- Preso atto che la Cassazione con ordinanza 9385/2019 chiarisce che: "Il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la debenza o anche solo l'esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi dell'art. 13 comma 10, della L. n. 247/2012 e dell'art. 2 del d. m. n. 55/2014 è titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del 15% del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal Giudice";
- Visto l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) che ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della corte dei conti.
- Vista la deliberazione di C.C. n. 23 del 01/04/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- Vista la deliberazione di C.C. n. 24 del 01/04/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 ed allegati;
- Vista la Delibera della Giunta Comunale n 5 del 23.01.2026 ad oggetto: approvazione del PEG provvisorio 2026 Assegnazione Risorse finanziarie ai Dirigenti;
- Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2025, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previo parere favorevole della Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, è stato disposto, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 da parte degli enti locali al 28/02/2026 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e del punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, gli enti, essendo autorizzato l'esercizio provvisorio, gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione (2025/2027), definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio (2026) nel limite dei dodicesimi le spese degli stanziamenti di competenza al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato e al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL in data
per quanto sopra specificato

PROPONE

1. Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) d. Lgs. 267/2000, per la somma pari ad € 17.257,36, in favore della Sig.ra Mangiaracina Maria Rita e per la somma pari ad € 3.155,34 in favore del procuratore antistatario Avv. Francesco Graffeo, derivante da Sentenza n. 492/2024 emessa dal Giudice del Tribunale Civile di Sciacca nel procedimento n. 703/2021 R.G., nel contenzioso con il Comune di Ribera.
2. Di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma totale pari ad € 20.412,70 così distinta : € 17.257,36 per il risarcimento del danno compreso gli interessi legali, i quali, come statuito in sentenza, decorrono dal 09/10/2024 (data della sentenza) e fino al 10/03/2026 (data presunta dell'effettivo pagamento) ed € 3.155,34 per le spese di lite compreso spese forfetarie nella misura del 15%, CPA e spese vive, dando atto che trova copertura nel modo seguente:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio
€ 17.257,36	1	11	1	10180801/1	2026
€ 3.155,34	1	2	1	10120321/1	2026

3. Di evidenziare che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi in quanto trattasi di adempimento necessario la cui mancata adozione potrebbe arrecare danni all'Ente;
4. Di demandare al Dirigente responsabile del Settore I la predisposizione del provvedimento di liquidazione del debito fuori bilancio.
5. Dare atto che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi in capo al sottoscritto Dirigente competente ad adottare il presente atto.
6. Di trasmettere il presente provvedimento alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.
7. Di dare atto che la presente deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio verrà allegata, in copia, al rendiconto della gestione in corso ai sensi dell'articolo 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza della sua attuazione in quanto il ritardato pagamento potrebbe essere produttivo di danni.

L'Oper. Esp. Amm.
Giuseppa Miele Gentiluomo

Il Dirigente ad Interim del 1° Settore
Dott. Raffaele Gallo



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ufficio Legale

Proposta di Deliberazione ad oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 derivante da sentenza n. 492/2024 emessa dal Giudice del Tribunale Civile di Sciacca, in favore della Sig.ra Mangiaracina Maria Rita e dell'Avvocato Francesco Graffeo procuratore antistatario nel procedimento civile R.G.C.C. n. 703/2021, nel contenzioso con il Comune di Ribera.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL 1° SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
Ribera, 10/11/2026

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL 1° SETTORE
Dott. Raffaele Gallo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Raffaele Gallo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., avendo effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione,

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di bilancio mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno: 857/2026

Importo : € 17.257,36

Missione : 1

Programma : 11

Titolo : 1

Capitolo/Articolo : 10180801/1

Esercizio : 2026

Impegno: 858/2026

Importo : € 3.155,34

Missione : 1

Programma : 2

Titolo : 1

Capitolo/Articolo : 10120321/1

Esercizio : 2026

Ribera, li 10/11/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Raffaele Gallo


Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
RIBERA. 16 FEB 2026
PROT. N. 3096 /GEN.



COMUNE DI RIBERA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(Allegato al Verbale n 2 del 15/02/2026)

Parere su proposta di deliberazione di C.C avente come oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 derivante da sentenza n. 492/2024 emessa dal Giudice del Tribunale Civile di Sciacca, in favore della Sig.ra Mangiaracina Maria Rita e dell’Avvocato Francesco Graffeo procuratore antistatario nel procedimento civile R.G.C.C. n. 703/2021, nel contenzioso con il Comune di Ribera, importo € 20.412,70.

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Ribera nelle persone dei signori:

Dott. Clelia Mogavero - Presidente

Dott. Francesco Occhipinti- Componente

Rag Francesco Vetrano - Componente

Vista la richiesta di parere pervenuta con nota prot. n 2757 del 10/02/2022 sulla proposta di deliberazione di C.C avente come oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 derivante da sentenza n. 492/2024 emessa dal Giudice del Tribunale Civile di Sciacca, in favore della Sig.ra Mangiaracina Maria Rita e dell’Avvocato Francesco Graffeo procuratore antistatario nel procedimento civile R.G.C.C. n. 703/2021, nel contenzioso con il Comune di Ribera, importo € 20.412,70.

Analizzata la sentenza del Giudice del Tribunale di Sciacca, procedimento RG. n. 703/2021, con la quale il Comune di Ribera è stato condannato al pagamento dell’importo complessivo di € 20.412,70, di cui € 17.257,36 a favore della sig.ra Mangiaracina Maria Rita, così formato:

- € 16.775,74 per risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale e per interessi compensativi;
- € 481,62 per interessi legali dalla decisione al saldo in favore della ricorrente 09/10/2024 al 10/03/2026;

di cui € **3.155,34** a favore dell'Avvocato Francesco Graffeo procuratore antistatario, così formato:

- € 2.417,50, a titolo di onorari,
- € 737,84 rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute in favore dell'Erario;

Dato atto che la spesa di € 500,00 per onorario, comprensivo di eventuali acconti già concessi, oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti, relativa alla CTU medico-legale è stata liquidata al Dott. Baldassare Segreto con Determinazione Dirigenziale n. 438 del 03/06/2025, giusta quietanza di pagamento in atti;

Preso atto che la Cassazione con ordinanza 9385/2019 chiarisce che: "Il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la debenza o anche solo l'esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi dell'art. 13 comma 10, della L. n. 247/2012 e dell'art. 2 del d. m. n. 55/2014 è titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del 15% del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal Giudice”;

Considerate:

- la Deliberazione di C.C. n. 23 del 01/04/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Deliberazione di C.C. n. 24 del 01/04/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 ed allegati;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 08/04/2025 avente ad oggetto: PEG 2025/2027 - Assegnazione risorse finanziarie ai Dirigenti

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e specificatamente l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 che dispone che gli enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, ...;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Tenuto conto che l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede il rilascio del parere del Revisore su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

Visti

- il Regolamento di contabilità;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente -del Settore Finanziario reso in data 10/02/2026;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente -del Settore Finanziario reso in data 10/02/2026;
- l'attestazione di copertura di finanziaria con la quale si dà atto del permanere degli equilibri di bilancio alla luce dell'adozione della deliberazione in esame;

Constatato che nella proposta di deliberazione consiliare si prevede di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi del TUEL, art. 194, comma 1, lett. a), per l'importo complessivo di **€ 20.412,70** come segue:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio
€ 17.257,36	1	11	1	10180801/1	2026
€ 3.155,34	1	2	1	10120321/1	2026

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio
€ 23.476,42	1	11	1	10180801/1	2026
€ 3.703,96	1	2	1	10120321/1	2026

Il Collegio riprendendo la nota del Procuratore regionale Corte dei Conti n. 261/ 16.11.2022, avente ad oggetto:” Delibere di riconoscimento debiti fuori bilancio”, in riferimento alle delibere di riconoscimento debiti fuori bilancio art. 23, comma 5, L.289/2002, indirizzata ai Segretari generali e comunali città metropolitane e comuni di Sicilia, rappresenta che le delibere suddette dovranno essere accompagnate da una relazione dettagliata sui fatti a firma del Segretario generale e comunale nella quale siano evidenziate le circostanze di fatto e di diritto che hanno determinato l'insorgere del debito fuori bilancio, e successivamente con la nota del 23 febbraio 2023, il Procuratore regionale Corte dei

Conti, avente ad oggetto: “ Trasmissione delibere di riconoscimento di debiti fuori bilancio“ invita ad attenzionare il contenuto delle suddette note meglio identificate in precedenza nelle diverse istruttorie e allegarle alle proposte trasmesse all’organo di revisione.

L’Organo di Revisione ricorda, altresì, che secondo la giurisprudenza contabile, la corretta istruttoria della proposta di riconoscimento dei debiti fuori bilancio richiede l’accertamento della riconduzione del debito all’interno di una delle fattispecie tipizzate, l’individuazione dei mezzi di copertura e la riconduzione dell’obbligazione all’interno della contabilità dell’ente; essa richiede, inoltre, l’accertamento delle cause che hanno originato l’obbligo di pagamento, non solo al fine di evidenziare eventuali responsabilità (il cui accertamento è demandato alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti), ma anche per individuare puntuali misure correttive, anche di tipo organizzativo a presidio dei fenomeni che hanno generato la fattispecie di debito fuori bilancio, e poter incidere sulle eventuali sacche di inefficienza. L’esigenza di un’istruttoria non può essere superata nemmeno nell’ipotesi di riconoscimento del debito da sentenza, in cui il consiglio non potendo entrare nel merito del diritto e del quantum- deve accertare le cause che hanno condotto sul piano organizzativo e gestionale all’instaurarsi del contenzioso, per individuare misure organizzative tese al recupero di efficienza.

Il Collegio, inoltre, rammenta che la Sezione regionale di controllo per il Lazio, con deliberazione n. 80/2020/PRSE ha ancora una volta evidenziato come la procedura di riconoscimento di un debito fuori bilancio debba essere immediatamente successiva al momento in cui si ha notizia della sussistenza dello stesso. In coerenza con il principio di diritto enunciato dalla Sezione delle Autonomie che con deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG ha statuito che “ai fini di una corretta gestione finanziaria, l’emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portato tempestivamente al Consiglio dell’Ente per l’adozione dei necessari provvedimenti quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell’art. 194, comma 1 del Tuel ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall’art. 193 comma 3 e 194 commi 2 e 3 del medesimo testo unico”.

Anche la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia-Romagna, nella più recente delib. n. 107/2022/PRSE, del 28 luglio, ha ribadito che il debito fuori bilancio è la “obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull’ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell’esercizio in cui l’obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”. I giudici contabili hanno evidenziato che, in applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio del bilancio, l’ente, senza attendere l’annuale adempimento di cui all’art. 193 del TUEL con cui l’organo consiliare provvede a dare atto con delibera del permanere degli equilibri generali di

bilancio, ha l'obbligo di adottare tempestivamente i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio onde evitare la formazione di oneri aggiuntivi che potrebbero determinare un danno erariale.

L'Organo di Revisione evidenzia che la formazione di debiti fuori bilancio costituisce l'indice della difficoltà dell'ente di governare correttamente i procedimenti di spesa nel rispetto delle norme previste dal TUEL e, in particolare nei casi di sentenze esecutive, quando il fenomeno assume dimensioni rilevanti e reiterate emergendo anche in più esercizi finanziari, è presumibile la difficoltà dell'amministrazione di un corretto esercizio dell'azione amministrativa che dà adito a un probabile o possibile contenzioso con ogni inevitabile conseguenza, anche di aggravio di spesa, in caso di soccombenza; il Collegio invita l'Ente a un costante monitoraggio degli stessi al fine di pervenire a un completo censimento nel registro contenzioso, aggiornato con i relativi gradi di rischio di soccombenza, al fine anche di prevenire ulteriori e ingiustificati oneri aggiuntivi.

Il Collegio, limitatamente alle proprie competenze, salvo quanto sopra esplicitato,

E S P R I M E P A R E R E F A V O R E V O L E

per quanto di propria competenza, sul riconoscimento del debito fuori bilancio, inerente alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente come oggetto: **“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 derivante da sentenza n. 492/2024 emessa dal Giudice del Tribunale Civile di Sciacca, in favore della Sig.ra Mangiaracina Maria Rita e dell'Avvocato Francesco Graffeo procuratore antistatario nel procedimento civile R.G.C.C. n. 703/2021, nel contenzioso con il Comune di Ribera, importo € 20.412,70, , al fine di dare immediata copertura alle somme come da sentenza suddetta.**

Il Collegio dei Revisori

rammenta che la consistenza dei debiti fuori bilancio, riconosciuti nel corso dell'esercizio, concorre a determinare un parametro di deficitarietà strutturale, come previsto dal D.M. del 28/12/2018;

ricorda che ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge, n. 289 del 27 dicembre 2002 le deliberazioni consiliari di riconoscimento di debiti fuori bilancio dovranno essere trasmesse alla Procura della Corte dei Conti;

invita, pertanto, il Segretario Generale a trasmettere copia della delibera alla Procura della Corte dei Conti e a inviare ricevuta della trasmissione allo scrivente Collegio.

Ribera lì 15/02/2026

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Firmato digitalmente da
Clelia Mogavero
CN = Clelia Mogavero
C = IT

(MOGAVERO Dott. CLELIA – Presidente)

(O  Firmato digitalmente da:
Francesco Vetranò (Componente)
Firmato il 15/02/2026 12:16
Seriale Certificato: 5322349
Valido dal 05/01/2026 al 05/01/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

(VETRANO Rag. FRANCESCO – Componente)



FRANCESCO
VETRANO
15.02.2026
11:58:23
GMT+01:00

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE
Maria Grazia Angileri

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dott. Giuseppe Ciancimino

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Leonardo Misuraca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Leonardo Misuraca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/02/2025

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

☒ Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li 27/02/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Leonardo Misuraca

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *
Dott. Leonardo Misuraca

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.